



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO

Atto di Convenzione Anno 2020 per il miglioramento dei servizi di accoglienza e assistenza al pubblico e di supporto alle attività di ricollocazione del materiale bibliografico e di raccolta informazioni inerenti il patrimonio librario dell'ICR .

Le parti convenute:

il dott. Luigi Ficacci nato a Roma, (RM), il 06/01/1954 C.F.: FCCLGU54A06H501P in qualità di Direttore dell'Istituto Centrale per il Restauro del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, domiciliato per la carica che riveste presso la sede dell'Istituto stesso in Via di San Michele n. 25 - 00153 Roma, (C. F. 80189810585);

e

il dott. Gaetano Rastelli nato a S. Valentino T. (SA) il 01.01.1955 e residente ad Anzio in via Ardeatina n°475 cap 00042 in qualità di rappresentante legale dell' A.V.A.C.A Associazione Volontari Attività Culturali e Ambientali con sede in Via Oderisi da Gubbio,18 - 00146 Roma

PREMESSO

che la legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 valorizza il volontariato associato come espressione "*di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato*";

che in data 14 gennaio 1993 è stato convertito nella legge n. 4 il decreto-legge n. 433 del 1992, che all'art. 3 prevede la possibilità, per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, di stipulare le convenzioni di cui all'art. 7 della citata legge 11 agosto 1991, n. 266;

che il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", all'art. 112, punto 8, sancisce che "*I soggetti pubblici interessati possono altresì stipulare convenzioni con le associazioni culturali e di volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali*";

che il decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" individua all'articolo 10, comma 1, lettera a), punto 9, tra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni che svolgono attività nel settore della promozione della cultura e dell'arte.

VISTO

L'art.118 della Costituzione che dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale e, in particolare, al comma 4 che recita "*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*"



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO

Il d.l.gs 3 luglio 2017 che riconosce il valore e la funzione sociale degli organismi del terzo settore quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche mediante forme di collaborazione con la pubblica amministrazione;

il D.l.gs n° 117/2017 "Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2 lettera b) della legge 6 giugno 2016 n° 106:

- prevede in continuità con la legge n° 383/2000 che: *"Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati."* (art.32);
- include tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5 anche *"interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni"* nonché *"organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo"*;
- prescrive che *"gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi"*;
- prevede che *"le amministrazioni pubbliche (...) possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività e servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato"*
- prevede che *"Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate."*
- prevede che *"L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari."*



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO

L'art.4 lettera f) del CCIM "con riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali, le materie oggetto di contrattazione fra Amministrazione e OO.SS., sono le seguenti: (...) i criteri generali per l'utilizzo di personale aggiuntivo (quali: servizio civile, volontari, ONLUS, etc.)."

CONSIDERATO

che l'A.V.A.C.A Associazione Volontari Attività Culturali e Ambientali svolge da decenni svariate attività in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

RAVVISATA

l'opportunità di avvalersi dell'ausilio dell'A.V.A.C.A Associazione Volontari Attività Culturali e Ambientali, individuata a seguito della procedura di selezione (avviso di selezione prot.n. 246_P del 17.01.2020), al fine di supportare il personale di ruolo dell'Istituto Centrale il Restauro (in sigla ICR) nelle attività di accoglienza ed assistenza al pubblico e alle attività di ricollocazione del materiale bibliografico e di raccolta informazioni inerenti il patrimonio librario dell'ICR.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

Art.1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente atto

Art.2 – Richiami e natura del rapporto

L'Associazione costituita conformemente al disposto della legge n.266 dell'11 agosto 1991 "Legge quadro sul volontariato" e del Decreto legislativo n.460 del 4 novembre 1997 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", si impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione secondo modalità previste dai successivi articoli. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari, inseriti in un apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni.

Art.3 – Finalità

La collaborazione oggetto della presente convenzione si prefigge l'obiettivo di migliorare i servizi di accoglienza ed assistenza al pubblico. Le attività previste per i volontari sono così identificate: attività di collaborazione per l'assistenza e l'accoglienza al pubblico.

L'attività di volontariato sarà prestata, nell'ambito dell'orario di apertura degli uffici dell'ICR, con n. 10 (dieci) unità per 4 ore giornaliere.

L'Associazione si impegna a comunicare all'ICR i nominativi dei soci che presteranno la loro attività di volontariato. Il servizio dovrà essere prestato presso la sede dell'ICR di via San Michele 25 in Roma.

Art.4 – Assicurazione



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO

L'Associazione garantisce che i propri aderenti siano fomenti della copertura assicurativa prevista dall'art.18, comma 1, del d.l.gs 117/2017 contro infortuni e malattie connessi alle attività suddette e per responsabilità civile verso terzi. I relativi oneri assicurativi saranno sostenuti dall'ICR e computati nel rimborso spese

Art.5 – Rimborso Spese

L'attività di volontariato non è retribuita in alcun modo. L'Istituto per le attività prestate riconoscerà il rimborso alle sole spese effettivamente sostenute e documentate (art 56 comma 2 dl.gs 117/2017)

L'importo concordato come rimborso spese sarà erogato dietro presentazione di regolare notula spese.

Art.6 – Procedure di svolgimento delle attività

Gli operatori volontari svolgono l'attività di collaborazione a titolo gratuito e pertanto né a loro né all'Associazione è dovuto alcun compenso da parte dell'ICR, fatto salvo quanto previsto dall'art.5. L'Associazione concorderà con i responsabili dell'ICR le attività e i servizi che dovranno essere, in ogni caso, consoni agli obiettivi e tali da garantire il buon funzionamento dei servizi stessi. Sarà elaborato un sintetico piano delle attività, sottoposta a periodiche verifiche ed aggiornamenti.

L'attività dei volontari non deve in nessun modo configurarsi come sostitutiva del personale dipendente.

Art.7 - Tesserino

L'Associazione provvederà, per ogni operatore volontario utilizzato, al rilascio di apposito tesserino personale di riconoscimento recante espressamente la dizione "operatore volontario", al fine di consentire, nel corso dell'attività, una immediata identificazione.

Art.8 – Norme di comportamento

Gli operatori sono tenuti, nell'espletare l'attività disciplinata dalla presente convenzione, ad attenersi alle norme in materia di sicurezza e prevenzione impegnandosi al rispetto di ogni disposizione emanata in merito dall'ICR.

L'Associazione è tenuta a garantire le competenze degli operatori prescelti nonché la correttezza dei comportamenti nel rispetto dei diritti dell'utenza.

Agli operatori volontari non è consentito lasciare arbitrariamente la postazione assegnata per motivi personali, salvo sostituzione. Gli operatori sono tenuti a segnalare tempestivamente ai responsabili dell'ICR qualsiasi situazione di emergenza, così come gli inconvenienti riscontrati durante l'attività di volontariato.

Deve essere garantita una stretta collaborazione ed assistenza nello svolgimento dei servizi specifici tra funzionari responsabili dell'ICR ed i volontari.

Nel caso di accertate violazioni di quanto disposto dal presente articolo, con riferimento particolare ad eventuali abusi della qualifica di operatore volontario, l'Associazione provvederà all'immediato



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO

allontanamento dell'operatore ed al ritiro del tesserino di riconoscimento.

Art.9 – Attività di controllo

L'ufficio di coordinamento dell'ICR vigila sul rispetto di quanto stabilito nella convenzione e, a tal fine, può disporre in qualsiasi momento l'effettuazione di controlli per verificare la corretta erogazione ed efficacia delle attività previste.

I risultati di tale attività di controllo devono esser tempestivamente segnalati al Presidente dell'Associazione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

L'ufficio di coordinamento dell'ICR s' impegna ad assicurare la collaborazione necessaria per la migliore valorizzazione del contributo operativo offerto dai volontari agli scopi di cui sopra.

Art. 10 - DURATA

La presente convenzione avrà la durata di un anno decorrenti dal 01.03.2020.

Il Direttore dell'ICR
Luigi Ficacci

Il Presidente dell'A.V.A.C.A

dott. Gaetano Rastelli

(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005)